

(N. 728)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(VILLABRUNA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1954

Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.

ONOREVOLI SENATORI. — Il settore dell'industria meccanica, risolto faticosamente il problema della riduzione dei costi di produzione con l'attuazione di un vasto programma di riammodernamento degli impianti, ha sollecitato provvedimenti diretti ad equilibrare il costo dei materiali siderurgici, al fine di superare le difficoltà che ancora incontra nel collocamento dei suoi prodotti sui mercati esteri.

La richiesta muove dal fatto che gli stabilimenti meccanici, per la fabbricazione dei pro-

dotti destinati all'esportazione, non possono fare ricorso al materiale finito e semilavorato nazionale, il cui costo, essendo influenzato dalla protezione doganale accordata all'industria siderurgica ed a quella meccanica, incide sensibilmente sui prezzi dei prodotti finiti. Per fronteggiare quindi la concorrenza estera gli operatori devono fare ricorso nella misura più larga possibile all'istituto della temporanea importazione, che non risolve però il problema di carattere generale che interessa l'industria

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

meccanica, perchè, a parte la spesa che gli stabilimenti incontrano per la vigilanza finanziaria, detto istituto limita le possibilità di lavoro allo stabilimento terminale, privandolo della collaborazione degli altri settori industriali nazionali.

È evidente il danno che tale stato di cose apporta alla economia nazionale.

I materiali siderurgici sono attualmente protetti dai dazi convenzionati ad Annecy, fatta eccezione di quelli compresi nel piano della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i quali, in quanto originari dai Paesi della Comunità, sono soggetti, fino al 1º maggio 1955 alle aliquote fissate con decreto ministeriale 27 luglio 1953. Per quanto riguarda il commercio coi Paesi della C.E.C.A. la protezione doganale tende a scomparire gradualmente in base alle clausole del relativo Trattato.

Pertanto il problema posto dall'industria meccanica dovrebbe ritenersi risolto entro il 1958, potendo essa effettuare allora i riforni-

menti di acciaio nell'ambito del mercato comune a prezzi comparabili a quelli pagati dai produttori esteri.

Si è dovuto però riconoscere che, in attesa si verifichino le suindicte favorevoli condizioni, l'industria meccanica, qualora fosse messa in grado di acquistare sul mercato interno i materiali siderurgici a prezzo non maggiorati dalla protezione doganale, oltre ad aumentare il volume delle esportazioni, potrebbe assicurare un maggiore lavoro alle industrie nazionali collaterali ed un maggiore impiego di mano d'opera.

Dall'esame infatti dei dati relativi alla esportazione dei prodotti meccanici effettuata negli anni 1951, 1952 e 1953 si rileva che a mantenere pressochè costante il volume delle esportazioni ha influito quasi esclusivamente la maggiore esportazione dei prodotti ammessi al beneficio della restituzione del dazio e dell'imposta sull'entrata, in base al decreto presidenziale 15 gennaio 1952 ed al decreto ministeriale 26 settembre 1952.

	VALORI DELLE ESPORTAZIONI			INDICI		
	1951 lire 1000	1952 lire 1000	1953 lire 1000	1951 base	1952	1953
Lavori di metallo	8.783.772	7.144.714	6.086.504	100	81,3	69,3
Utensili e strumenti	3.140.702	3.059.279	2.279.748	100	97,4	72,6
Caldaie e macchine	77.910.488	85.534.250	71.286.985	100	109,8	91,5
Macchine elettriche	13.016.273	13.806.008	17.466.635	100	106	134,1
Materiali ferroviari	3.209.945	5.710.149	4.711.567	100	173,9	143,2
Autoveicoli	42.455.549	39.719.413	49.367.447	100	93,5	116,5
Aeromobili	258.966	741.009	1.637.371	100	286,1	632,1
Strumenti e apparecchi scientifici	1.055.523	1.058.135	987.896	100	100,3	93,6
Armi e munizioni	3.347.366	2.206.710	2.969.164	100	65,9	88,7
Articoli sportivi	506.875	682.392	822.779	100	134,8	162,6
Total	153.765.459	159.662.059	157.616.096	100	103,8	102,5

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stata pertanto ravvisata la opportunità di venire incontro alle esigenze del settore meccanico, consentendo il rimborso del dazio e degli altri diritti doganali gravanti sul materiale siderurgico impiegato nei prodotti destinati alla esportazione.

Questi rimborsi non possono destare preoccupazione nei riflessi della politica economica internazionale fino a che la misura della restituzione è contenuta entro i limiti della effettiva incidenza fiscale.

Ai suindicati criteri si uniforma l'accusato disegno di legge.

L'articolo 1 ammette i prodotti dell'industria meccanica al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui sono stati gravati i materiali siderurgici impiegati, limitando la efficacia del provvedimento al 31 dicembre 1958, perchè, come è stato sopra chiarito, entro detta data dovrebbero venire a cessare le ragioni che giustificano il provvedimento in esame.

La necessità di stabilire esattamente la incidenza degli oneri di frontiera sui prodotti dell'industria meccanica e di seguire, successivamente, l'andamento dei prezzi del materiale siderurgico nazionale in relazione alle variazioni che dovranno essere apportate alla tariffa doganale, ha consigliato di delegare al Presidente della Repubblica il compito di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro per le finanze e di concerto con gli altri Ministri interessati tanto l'elenco dei prodotti ammessi al beneficio del rimborso, quanto le relative aliquote.

Sono attualmente in corso i necessari studi, per mettere a punto detto elenco. Dagli elementi acquisiti risulta che la protezione doganale, concessa ai materiali siderurgici, incide sul costo del prodotto meccanico finito in misura tanto maggiore quanto meno elaborato è il prodotto finito e quanto più basso ne è quindi il costo. Le risultanze di detti studi hanno perciò consigliato di non prendere in considerazione, ai fini del rimborso, il valore dei prodotti esportati, ma di seguire il criterio più razionale di commisurare, cioè, il rimborso stesso al relativo peso. Tale criterio è certamente da preferire, in quanto più razionale. Ed infatti, a prescindere dagli altri inconvenienti cui dà luogo il rimborso commisurato al valore, potrebbero verificarsi casi

in cui il rimborso stesso sarebbe goduto in ragione inversa alla quantità di materiale siderurgico impiegato. Così, per esempio, un prodotto di lusso, costruito per soddisfare una particolare clientela ed il cui maggior valore è in relazione alla maggiore rifinitura ed alla più costosa qualità di materiali diversi da quelli siderurgici di cui esso si compone otterrebbe un rimborso superiore al prodotto costruito in serie, sul quale sono invece maggiori i quantitativi ed il valore del materiale siderurgico impiegato. La stessa considerazione vale per la meccanica di precisione.

L'articolo 2 in relazione a quanto disposto dall'articolo precedente autorizza il Presidente della Repubblica a formare e ad approvare, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge in esame, l'elenco dei prodotti ammessi a fruire della agevolazione e la relativa aliquota di rimborso.

Con le stesse modalità ed entro i limiti di tempo previsti dall'articolo 1 potrà procedersi alla variazione tanto dei prodotti ammessi al rimborso, quanto della misura unitaria del rimborso stesso.

Come è stato chiarito il provvedimento è diretto ad assicurare un maggior lavoro agli stabilimenti meccanici ed a quelli collaterali.

Ai fini quindi del calcolo della incidenza degli oneri fiscali vengono presi in considerazione i materiali semilavorati e finiti occorrenti allo stabilimento terminale per la fabbricazione di ciascuno dei prodotti ammessi alla agevolazione, materiali che si presumono acquistati normalmente sul mercato interno.

Quando uno stabilimento faccia, invece, ricorso all'istituto della temporanea importazione, per rifornirsi all'estero di parte dei materiali, è giusto che, dall'ammontare complessivo del rimborso che competerebbe al prodotto finito, venga detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti gravanti sul materiale estero impiegato.

L'articolo 3 è, quindi, in armonia con i criteri informatori del provvedimento, in quanto, mentre dà la possibilità agli esportatori di fare acquisti sul mercato interno nella misura più larga possibile, permette tuttavia di avvalersi anche, entro certi limiti, dell'istituto della temporanea importazione, diminuendo però in

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tal caso l'ammontare del rimborso in misura corrispondente all'ammontare dei diritti gravanti sui materiali esteri impiegati.

L'articolo 4 fa obbligo agli operatori di precisare nelle dichiarazioni la base della restituzione al netto delle detrazioni previste dall'articolo 3.

Il rimborso concesso col provvedimento in esame rappresenta il massimo onere che lo Stato è disposto a sopportare per facilitare la esportazione dei prodotti meccanici e quindi l'articolo 5 dispone che il rimborso stesso assorbe tutte le altre agevolazioni fiscali comunque previste dalle disposizioni vigenti in materia di restituzione o di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative dalla imposta generale sull'entrata.

L'articolo 6 autorizza l'Amministrazione ad emettere gli ordini di accreditamento a favore delle Intendenze di finanza entro i maggiori limiti previsti dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni contabili necessarie al pagamento delle somme dovute agli esportatori.

L'articolo 7 demanda alla competenza del Ministro delle finanze la decisione delle eventuali controversie che dovessero sorgere ai fini della classificazione dei prodotti esportati.

Tenendo conto dell'andamento delle esportazioni dei prodotti meccanici verificatisi negli ultimi tre anni l'onere derivante allo Stato dal provvedimento in esame può essere calcolato, con sufficiente approssimazione in lire 5 miliardi.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sarà indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei ministri, sarà formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo.

Con la stessa procedura potranno essere altresì variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 4.

Nella ipotesi prevista dal precedente articolo la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti mod. A. 55 deve

indicare oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nell'articolo stesso.

Art. 5.

Il rimborso previsto dall'articolo 1 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Art. 7.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto previsto nel primo comma dell'articolo 2.